

POPOLI STRANIERI IN REPUBBLICHE SORELLE. CITTADINANZA E MOBILITÀ NEL TRIENNIO 1796-1799

Domenico Maione*

Foreign Peoples in Sister Republics. Citizenship and Mobility during the Triennium 1796-1799

This essay on the Republican Triennium aims to reconstruct both the practices to control the travellers moving between the main State areas of the Italian peninsula and the procedures that people interested in obtaining naturalisation in these territories had to undergo. The purpose is to bring together two historiographical strands – the administration of mobility and the attribution of citizenship – which are still far from being synthesised on a methodological level in spite of their convergent themes. Adopting a multifocal and comparative analytical perspective, the paper focuses on both legislation and practice, and compares the administrative models of the Cisalpine, Roman and Neapolitan Republics.

Keywords: French revolution, Border control, Passport, Security card, Naturalisation.

Parole chiave: Rivoluzione francese, Controllo di frontiera, Passaporto, Carta di sicurezza, Naturalizzazione.

1. *Introduzione.* Nell'ultimo trentennio, sotto i pressanti interrogativi del presente, i temi della cittadinanza e della mobilità si sono progressivamente imposti al centro del dibattito storiografico. Abbiamo assistito all'apertura di una serie di cantieri di ricerca relativi alla percezione e alla qualificazione degli stranieri e alla messa a punto di strumenti legislativi atti a modellare la complessa categoria di *civitas*¹. La messe di studi originata da tali indirizzi ha evidenziato la compresenza di una molteplicità di livelli di appartenenza e di estraneità nell'Europa di età moderna, in cui il monopolio normativo dello Stato territoriale coesisteva con istituti capaci di assegnare uno *status*

* Istituto italiano per gli studi storici, Via Benedetto Croce 12, 80134 Napoli; domenico-maione92@gmail.com.

¹ Tra i contributi più importanti di una produzione storiografica sterminata si segnalano R. Brubaker, *Citizenship and Nationhood in France and Germany*, Cambridge (Ma)-London, Harvard University Press, 1992; P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1999-2001; T. Herzog, *Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, New Haven, Yale University Press, 2003.

giuridico addizionale o alternativo ai singoli individui. A cominciare dal variegato universo delle municipalità, la cui preminente autorità tassonomica faceva dei membri di una medesima compagnie statuale dei «forastieri» all’infuori della rispettiva città². Con la classificazione delle soggettività giuridiche non mancarono di interferire autorità diplomatiche straniere, figure nobilari o religiose, corporazioni di mestiere e *nationes*. Una delle più considerevoli acquisizioni scientifiche degli ultimi anni è stata proprio la messa a fuoco della natura negoziale dei criteri di inclusione e di esclusione. All’inquadramento operato dai poteri sovraordinati nei regimi corporativi di antico regime, quasi mai unico e definitivo, concorrevano una serie di enti intermedi nonché gli stessi soggetti in esame o i loro rappresentanti, facendo valere la propria capacità di produrre prove testimoniali e ottenerne la convalida.

Coerenti con tali evoluzioni si presentano le recenti indagini sulle procedure per l’identificazione delle persone e sulla regolamentazione dei fenomeni migratori, strategici assi di sviluppo della «tecnologia del potere» per mezzo della quale, secondo Foucault, le autorità costruirebbero il loro sapere e, assieme, tenterebbero di imporre il loro dominio sulle società governate³. Su questo fronte d’inchiesta si è registrato un ampliamento delle conoscenze tanto in direzione dell’individuazione delle pratiche e dei dispositivi adoperati dagli apparati burocratici statali ai fini della sorveglianza territoriale quanto verso la ricostruzione della loro genealogia e della loro circolazione⁴.

² Cfr. almeno *Cittadinanze*, numero monografico a cura di S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, in «Quaderni storici», XXX, 1995, 89; P. Sahlin, *Unnaturally French: Foreign Citizens in the Old Regime and After*, Ithaca, Cornell University Press, 2004; S. Cerutti, *Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime*, Montrouge, Bayard, 2012.

³ M. Foucault, *Surveiller et punir*, Paris, Gallimard, 1975 (trad. it. Torino, Einaudi, 1976).

⁴ J. Torpey, *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000; V. Groebner, *Storia dell’identità personale e della sua certificazione. Scheda segnaletica, documento d’identità e controllo nell’Europa moderna*, Bellinzona, Casagrande, 2008 (ed. or. München, Beck, 2004); *La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et documents d’identifications*, Actes de deux colloques (Roma 8-9 mars 2002, Paris 29-30 novembre 2002), éd. par C. Moatti, Roma, École française de Rome, 2004; B. Siegert, *Passegere und Papiere. Schreibakte auf der Schwelle zwischen Spanien und Amerika*, München, Fink, 2006; *L’identification. Genèse d’un travail d’État*, sous la dir. de G. Noiriel, Paris, Belin, 2007; *Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et d’identification*, Actes de deux colloques (Aix-en-Provence, 23-24 mai 2003, Napoli 2-4 dicembre 2004), éd. par C. Moatti, W. Kaiser, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007; V. Denis, *Une histoire de l’identité. France 1715-1815*, Seyssel, Champ Vallon, 2008.

Una prima fase di studi ha visto prevalere interpretazioni basate sulla modernizzazione delle burocrazie centrali e sulle mire panoptiche dello Stato moderno. Negli ultimi tempi l'ipotesi di un progresso lineare è parsa sempre più insostenibile dinanzi ai limiti degli attuali sistemi di registrazione e in seguito alle ricognizioni compiute intorno a realtà extraeuropee piuttosto progredite per la loro epoca; contestualmente gli storici hanno iniziato a guardare all'identificazione non soltanto come a una prassi coercitiva imposta dall'alto, ma anche e soprattutto come a un procedimento partecipativo e aperto all'interlocuzione, nonché come al presupposto imprescindibile per il riconoscimento dei diritti personali⁵.

Molto lavoro resta da svolgere per giungere a una visione sistematica, specialmente in relazione al panorama italiano⁶. In particolare, si rileva una carenza di informazioni sugli sviluppi osservati nel tornante rivoluzionario di fine Settecento, quantunque la storiografia vi abbia opportunamente riconosciuto un'importante fase di definizione e ridefinizione dei concetti di nazione, patriottismo e cosmopolitismo, nonché della dicotomia cittadino/straniero⁷. In effetti, relativamente a tale ambito spazio-temporale le rifles-

⁵ A questo proposito risultano degne di nota le riflessioni metodologiche di A. Buono, *Tener persona. Sur l'identité et l'identification dans les sociétés d'Ancien Régime*, in «Annales. Histoire, sciences sociales», LXXV, 2020, 1, pp. 75-111. Tra gli studi che adottano un approccio alternativo ai paradigmi verticistici di matrice weberiana e foucaultiana si possono annoverare: M.-C. Smyrnelis, *Une société hors de soi. Identités et relations sociales à Smyrne au XVIII^e et XIX^e siècles*, Paris, Peeters, 2005; M. Rovinello, *Cittadini senza nazione. Migranti francesi a Napoli (1793-1860)*, Firenze, Le Monnier, 2009; R. Zaugg, *Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento*, Roma, Viella, 2011; *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Proceedings of the workshop, Cambridge 7-10 September 2010, ed. by K. Breckenridge, S. Sreter, Oxford, Oxford University Press, 2012.

⁶ Oltre ai già citati, rappresentano un valido punto di partenza i seguenti contributi: G. Bertrand, *L'administration vénitienne et l'évolution des techniques d'enregistrement des étrangers dans le contexte de la Révolution française (1789-1797)*, in «Diasporas», XXIX, 2017, pp. 105-129; L. Di Fiore, *Alla frontiera. Confini e documenti di identità nel Mezzogiorno continentale preunitario*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013; *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, Atti del seminario di studi (Messina 10-11 dicembre 2010), a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014; *Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)*, Atti del seminario di studi (Napoli 30-31 ottobre 2017), a cura di M. Merigli, A.M. Rao, Napoli, FedOA Press, 2020.

⁷ Per la Francia, cfr. A. Mathiez, *La révolution et les étrangers. Cosmopolitisme et défense nationale*, Paris, Renaissance du livre, 1918; S. Wahnsch, *L'impossible citoyen. L'étranger dans le discours de la Révolution française*, Paris, Albin Michel, 1997; M. Rapport, *Nationality*

sioni si sono limitate a un orizzonte quasi prettamente culturale e politico, puntando soprattutto a mettere a fuoco gli obiettivi e, allo stesso tempo, i debiti e i contributi intellettuali dei membri della classe dirigente che si candidò a rinnovare radicalmente la società del proprio tempo⁸, e soffermandosi sul ruolo dell'esilio negli itinerari biografico-ideologici e nell'apprendistato professionale⁹.

Il presente saggio punta a gettare un primo sguardo comparativo sulla situazione delineatasi in Italia durante il Triennio repubblicano (1796-1799) unificando due filoni di ricerca, il controllo della mobilità e il riconoscimento della cittadinanza, rimasti finora ben distinti malgrado la loro stretta interrelazione. Tenere insieme mobilità e cittadinanza consente di integrare nell'analisi la dimensione empirica delle nozioni in esame. Se il governo dei flussi umani impone agli Stati di distinguere, attraverso le proprie strutture amministrative e poliziesche, tra chi appartiene alla comunità locale e chi ne è escluso, la dialettica tra individui e autorità in materia di accoglienza fornisce infatti testimonianze concrete sulle rispettive concezioni di alterità sociale e territoriale, dando corpo al dettato normativo e mettendo gli studiosi nelle condizioni di scongiurare il rischio di prodursi in interpretazioni di carattere formalistico. Adottando una chiave di lettura multifocale, che spazia dalla rappresentazione istituzionale all'autorappresentazione soggettiva e dalla legge alla prassi, verranno presi in esame i tre densi casi di studio della Repubblica cisalpina del 1797-1802, della Repubblica romana del 1798-99 e della Repubblica napoletana del 1799, realtà istituzionali con un certo grado di affinità ma al contempo contrassegnate da significative peculiarità.

2. *Oltre il Po: cisalpini benemeriti e abitanti indesiderati.* Ai sensi della costituzione del 1797 della Cisalpina¹⁰, lo stato giuridico di cittadino attivo era

and Citizenship in Revolutionary France: The Treatment of Foreigners (1789-1799), Oxford, Clarendon Press, 2000.

⁸ *Universalismo e nazionalità nell'esperienza del giacobinismo italiano*, Atti del convegno (Roma 20-23 ottobre 1999), a cura di L. Lotti, R. Villari, Roma-Bari, Laterza, 2003; L. Guerci, *Il triennio 1796-99 e la «Repubblica itala»*, in *Nazioni, nazionalità, Stati nazionali nell'Ottocento europeo*, Atti del LXI Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Torino 9-13 ottobre 2002), a cura di U. Levra, Roma, Carocci, 2004, pp. 59-103; A.M. Rao, *Citoyens sans patrie. Citoyenneté et territoire dans l'expérience politique des patriotes italiens*, in *Citoyen et citoyenneté sous la Révolution française*, Actes du colloque international (Vizille 24-25 septembre 2004), sous la dir. de R. Monnier, Paris, Société des études robespierristes, 2006, pp. 129-141.

⁹ A.M. Rao, *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia (1792-1802)*, Napoli, Guida, 1992.

¹⁰ Cfr. C. Zaghi, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, vol. XII di *Storia d'Italia*, di-

accessibile ai nativi del suo territorio, come pure ai rispettivi figli, che risultassero occupati professionalmente e iscritti nel registro civico del proprio comune, fossero residenti o legittimamente espatriati e avessero già compiuto 20 anni. L'assimilazione alla cittadinanza dei forestieri era condizionata dal raggiungimento della stessa età anagrafica e da un periodo ininterrotto di residenza nello Stato variabile a seconda della posizione sociale da 7 anni a un anno, da abbinare al possesso di fondi dal valore corrispondente ad almeno 200 giornate di lavoro, oppure, in alternativa, alla gestione di uno stabilimento commerciale o manifatturiero del posto, al matrimonio con una cisalpina, a 7 anni di servizio militare o ad altrettanti di esercizio professionale. Inoltre, a partire dal dodicesimo anno di vita dell'ordinamento, i più giovani avrebbero dovuto dare una dimostrazione di acquisita alfabetizzazione per vedere aggiunto il proprio nominativo nel registro civico. Il Corpo legislativo aveva facoltà di aggregare gli abitanti più meritevoli al complesso degli aventi diritto al voto. Viceversa, erano passibili di esclusione dal corpo elettorale domestici e debitori falliti, coloro che avessero ricevuto la cittadinanza, un incarico o una pensione da un governo estero, coloro che facessero parte di una corporazione straniera, coloro che fossero stati posti in stato d'accusa, colpiti da un interdetto giudiziario per furore o demenza oppure condannati a pene afflittive o infamanti fino alla piena riabilitazione¹¹.

In seguito alla riforma costituzionale imposta dall'ambasciatore francese Trouvé, l'imboocco della strada verso la naturalizzazione si restrinse considerevolmente. Su questa evoluzione pesò l'elevazione a 14 anni del periodo di permanenza in terra cisalpina richiesto ai naturalizzandi. L'età di ammissione passò a sua volta da 20 a 21 anni. In più, mentre l'iscrizione nella lista degli emigrati della Repubblica francese divenne motivo di incandidabilità alla cittadinanza, il nuovo testo costituzionale non prevedeva la possibilità della promozione per azioni particolarmente meritevoli¹².

A dare l'abbrivio alla discussione pubblica intorno al tema del riconoscimento della cittadinanza attiva ai forestieri fu lo smembramento del-

retta da G. Galasso, Torino, Utet, 1986; Id., *Il Direttorio francese e la Repubblica cisalpina*, 2 voll., Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1992; K. Visconti, *L'ultimo Direttorio. La lotta politica nella Repubblica cisalpina tra guerra reazionaria e ascesa di Bonaparte (1799-1800)*, Milano, Guerini e Associati, 2011.

¹¹ *Costituzione della Repubblica cisalpina dell'anno V della Rep. franc.*, Cremona, Manini, [1798], pp. 6-8.

¹² *Costituzione della Repubblica cisalpina dell'anno VI repubblicano*, Cremona, Giuseppe Feraboli, [1798], pp. 12-13.

la confinante Repubblica di Venezia. Assegnando all’Austria la sovranità sull’Istria, la Dalmazia e la terraferma veneta e friulana, il trattato di Campoformio aveva tradito le attese dei patrioti veneti ponendoli in una posizione estremamente scomoda dal punto di vista politico e molto delicata sotto il profilo giuridico. L’accordo siglato il 17 ottobre 1797 contemplava l’annullamento dei sequestri attuati durante il conflitto bellico e accordava agli abitanti delle zone interessate dal riassetto territoriale la possibilità di cambiare domicilio mantenendo per 3 anni la proprietà dei loro beni (art. 9), ma non poteva assicurare ai soggetti più compromessi col nemico una protezione integrale dalle ritorsioni e lasciava sostanzialmente insoluto il problema della ricollocazione dei partenti. A parziale compensazione dei danni collaterali prodotti dalla sua politica internazionale, l’8 novembre 1797 Napoleone decretò la concessione della cittadinanza cisalpina ai profughi veneti¹³. Né gli esuli né i filorivoluzionari che decisero di restare nei territori passati sotto il dominio degli Asburgo ebbero tuttavia vita facile sul piano pubblico e su quello economico-finanziario¹⁴.

Esauritasi l’esperienza delle municipalità democratiche avviata all’indomani dell’abdicazione del doge, i repubblicani veneti che entrarono a far parte del Corpo legislativo si batterono per estendere a tutti i loro conterranei la possibilità di conseguire la cittadinanza cisalpina. Essi dovettero però fare i conti con le resistenze del Consiglio dei seniori, che il 24 dicembre 1797 respinse il disegno di risoluzione presentato da Pietro Polfranceschi, impugnandone l’urgenza. L’opposizione fu vinta soltanto grazie all’intercessione di Bonaparte, il quale rispose all’appello di Vincenzo Dandolo in nome del rapporto di amicizia e stima che li legava¹⁵.

Il Consiglio dei seniori accondiscese ufficialmente alle richieste per ragioni di «lealtà» e «interesse nazionale», invitando i rifugiati a «legalmente provare di aver promossa l’unione de’ loro paesi alla Repubblica cisalpina» e a offrire «le più sicure prove del loro costante patriottismo, e della

¹³ *Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato Governo Austriaco*, vol. IV, Milano, Luigi Veladini, 1797, p. 11.

¹⁴ Sull’emigrazione politica nella fase successiva a Campoformio, cfr. L. Rava, *I profughi veneti dopo il trattato di Campoformio 1797-98*, in «Nuova Antologia», s. VI, CXII, 1917, pp. 332-341; V. Dal Cin, *Il mondo nuovo. L’élite veneta fra rivoluzione e restaurazione (1797-1815)*, Venezia, Cà Foscari-Digital Publishing, 2019, pp. 81-93.

¹⁵ I. Pederzani, *I Dandolo. Dall’Italia dei lumi al Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 72-73.

loro moralità» sottponendo al Gran consiglio le opportune attestazioni entro il termine, in seguito prorogato, di tre mesi. Conformemente alla risoluzione del 1º gennaio 1798, a valutare petizioni e allegati e a decidere su approvazioni e respingimenti fu il Corpo legislativo¹⁶. A distanza di pochi giorni dal conferimento dell'incarico, una commissione interna diede lettura sia delle certificazioni giudicate probanti sia dei nominativi dei ricorrenti che rischiavano il rigetto dell'istanza. La discussione si soffermò sul caso del vicentino Bonaventura Crosara, in possesso di un documento rilasciato dalla municipalità di provenienza che si limitava a testimoniare il suo orientamento favorevole all'annessione della patria ai territori cisalpini. In assenza di riscontri circa un contributo fattivo in tale direzione, occorreva determinare se «il solo desiderio bast[asse] per provare la cooperazione». Greppi prese la parola per dichiarare sufficiente la dimostrazione di intenti e opinioni quando per il richiedente non fosse stato possibile passare all'azione¹⁷.

Nel corso dell'adunanza del 24 gennaio 1798 vennero presentati i rapporti individuali stilati dalla commissione e si procedette all'attribuzione della cittadinanza cisalpina a 30 appellanti veneti. Una nuova immisione, per un totale di 16 richiedenti, fu approvata il mese seguente. In occasione della prima, Quadrio mise in questione la legittimità dei provvedimenti di naturalizzazione giudicando invalidante il fatto che fossero stati assunti sulla base di attestati vergati in larga parte dai membri dello stesso organo che si era espresso per l'accettazione delle domande, ma diversi suoi colleghi erano dell'avviso opposto, considerando tanto più fededegno il parere di personalità di chiara fama e specchiata condotta morale. Come sarebbe accaduto di lì a poco anche in ambito romano, si affermò il principio della doppia natura del pubblico amministratore, entità personale e testimoniale e al contempo politica e decisionale¹⁸.

Il 9 marzo 1798, dopo mezz'ora di confronto a partecipazione ridotta, le tribune del Gran consiglio si ripopolarono per la votazione che autorizzò il

¹⁶ *Leggi della Repubblica cisalpina dal giorno dell'installamento del Corpo legislativo*, vol. I, Milano, Stamperia italiana e francese a S. Zeno, 1798, pp. 92-94.

¹⁷ Seduta LXII del Gran consiglio (19 gennaio 1798), in *Assemblee della Repubblica cisalpina*, cura di C. Montalcini, A. Alberti, vol. II, Bologna, Zanichelli, 1917, pp. 97-98.

¹⁸ Ivi, pp. 180 e 560, sedute LXVIII (24 gennaio 1798) e LXXXVIII (14 febbraio 1798) del Gran consiglio. Rientra nello stesso *modus operandi* l'intervento dei senatori perugini Savi e Brizi di cui si darà conto nelle prossime pagine.

conferimento della cittadinanza a 13 ex sudditi della Serenissima¹⁹. Con le stesse modalità il 6 aprile si acconsentì alla naturalizzazione di 34 persone²⁰, tra le quali spiccavano il letterato Ugo Foscolo e il poligrafo e precettore Girolamo Bocalosi²¹. La domanda di quest'ultimo, per la quale il Gran consiglio aveva già dato il suo beneplacito il 14 febbraio, era stata respinta dal Consiglio dei seniori perché, nonostante il patriota avesse lungamente risieduto a Verona prima che gli inquisitori di Stato lo espellessero per le sue idee novatrici, era toscano di nascita²². Attraverso le deliberazioni del Consiglio dei seniori del 17 gennaio, del 5, 16 e 17 febbraio e del 18 marzo 1798, divennero a tutti gli effetti cittadini cisalpini 51 veneti²³.

La questione della posizione da tenere nei confronti dei forestieri che non provenivano dall'area veneta, oggetto di una accesa discussione che si protraeva già da alcuni mesi, fu affrontata dal Gran consiglio durante la seduta del 1° febbraio 1798²⁴. La maggioranza trovò facilmente l'intesa intorno all'idea che fosse superfluo dichiarare cisalpini tutti i cittadini delle comunità inglobate nella nuova Repubblica, già parte del suo corpo civico anche qualora naturalizzati di recente. Più complessa era la situazione dei candidati originari di altre regioni della penisola, che si riconobbe interessata da un vuoto normativo da colmare quanto prima a fronte dell'accumulo di circa 200 petizioni inoltrate da soggetti che si dichiaravano esiliati e oppressi dai rispettivi sovrani. È opportuno sottolineare che la sollecitudine dei deputati era animata principalmente dalla volontà di rifondere attraverso il riconoscimento dei diritti politici quanti avessero dovuto saldare un conto troppo elevato per aver condiviso comuni istanze di cambiamento. Questa linea si riflesse nella preminenza attribuita alla categoria di benemerito, continuamente richiamata nei dibattiti e posta a fondamento della legge del 9 Pratile anno VI (28 maggio 1798). Riducendo il temuto rischio di infiltrazioni indesiderate insito in una dichiarazione di accettazione generale, essa definì una procedura di selezione diretta dal Corpo legislativo e aperta a «qualunque italiano perseguitato, o proscritto dal proprio governo per opinioni, od imprese repubblicane, o spontaneamente sortito dal pro-

¹⁹ Ivi, vol. III, pp. 294-295.

²⁰ Ivi, p. 793.

²¹ V. Criscuolo, *Girolamo Bocalosi fra libertinismo e giacobinismo*, in Id., *Albori di democrazia nell'Italia in rivoluzione (1792-1802)*, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 271-338, 316n.

²² *Assemblee della Repubblica cisalpina*, cit., vol. II, p. 605.

²³ *Leggi della Repubblica cisalpina*, cit., vol. II, pp. 16-17, 53-57, 73-74, 77-80, 178-179.

²⁴ *Assemblee della Repubblica cisalpina*, cit., vol. II, pp. 321-324.

prio Paese per amore di libertà» che avesse servito la Repubblica cisalpina agendo per la sua difesa e la sua prosperità o che avesse «propagato lo spirito pubblico»²⁵.

Nel relazionare sul provvedimento al Gran consiglio Giovanni Vicini istituí un parallelo con il modello di cittadinanza dell'antica Roma, inclusivo e perciò foriero di ricchezza e crescita, contrapponendolo a quello di Sparta, che invece fu destinato dalla sua rigidità a dare vita a un «piccolo tronco senza rami, che la adornassero e la rendessero forte e potente»²⁶. Dello stesso avviso fu Giovanni Bragaldi, il quale mise in risalto la vocazione politica unitarista dell'iniziativa legislativa e il vantaggio di poter fare assegnamento su forze aggiuntive, considerate indispensabili nella missione di preservare un ordinamento estremamente fragile. Il consenso intorno alla normativa non fu però unanime: poco prima dell'approvazione Angelo Scarabelli evocò gli appunti critici di Montesquieu sull'estensione della cittadinanza, tra i piú incisivi fattori ai quali l'illuminista francese aveva addossato la decadenza dei Romani²⁷.

Fu in questo scenario che si verificò il colpo di Stato di Trouvé (30-31 agosto 1798), avvenimento gravido di conseguenze sul piano amministrativo. Nell'ambito di un disegno governativo d'impronta nettamente piú moderata rispetto a quello portato avanti nei primi mesi, vennero tagliati i ponti della cittadinanza ai benemeriti, negando alla loro condizione un carattere abilitante al chiaro scopo di scongiurare una radicalizzazione della partecipazione politica²⁸. Si apriva di fatto una nuova fase contraddistinta da un deciso irrigidimento nei confronti dei patrioti accorsi a Milano per prendere parte all'impresa rivoluzionaria²⁹. Evidenziando l'impossibi-

²⁵ *Leggi della Repubblica cisalpina*, cit., vol. IV, pp. 48-49.

²⁶ Seduta CLXXXIX del Gran consiglio (28 maggio 1798), in *Assemblee della Repubblica cisalpina*, cit., vol. V, p. 126.

²⁷ Ivi, pp. 129-131.

²⁸ Come messo in rilievo da B. Peroni, *La Costituzione o la morte! Il colpo di stato dell'ambasciatore Trouvé nella Repubblica cisalpina*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, vol. II, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1958, pp. 504-516: 507, il tratto reazionario della riforma fu certificato e ribadito dalle disposizioni date da Trouvé per la sorveglianza dei fautori del progetto di unificazione della penisola. Sulla normalizzazione conservatrice voluta dal Direttorio francese restano un punto di riferimento le considerazioni di Zaghi, *Il Direttorio francese e la Repubblica cisalpina*, cit., vol. II, *Battaglie costituzionali e colpi di Stato*, pp. 826-835, il quale non mancò di porre l'accento sul tentativo di rimettere in discussione 73 istanze di cittadinanza già promosse dal Gran consiglio e di intralciare il loro iter naturale (ivi, p. 830).

²⁹ Nei mesi successivi l'ambasciatore francese fu duramente attaccato dagli emigrati politici italiani per la sua ingerenza negli affari interni della Repubblica (Rao, *Esuli*, cit., pp.

lità della seconda costituzione cisalpina di esplicare effetti retroattivi, il 30 ottobre 1798 il Consiglio dei giuniori decise di dare comunque seguito alle pratiche di 70 ricorrenti che avevano già superato la verifica della loro benemerenza³⁰. Il successivo 2 dicembre l'assemblea accordò la cittadinanza cisalpina a 111 individui, la maggior parte dei quali aveva origini venete (32) e savoiarde (29)³¹.

La contestualizzazione della lettera normativa risulta insufficiente a fare piena luce sulle pratiche di naturalizzazione. Oltre ai requisiti formali occorre prendere in considerazione le motivazioni effettive alla base delle concessioni³². Riguardo all'ultima tornata di accettazioni in esame emerge un'ampia varietà di giustificazioni. Molti ex veneti, per esempio Gaetano Benini³³, fecero riferimento alla legge che regolamentava il loro caso specifico e menzionarono quindi l'esperienza municipalista o, come fecero Antonio Buttura, Pietro Poli, Michele Roggia, Giuseppe Virardi e Giambattista De Velo³⁴, l'impegno profuso per l'accorpamento alla Repubblica cisalpina, avvalendosi delle testimonianze favorevoli di vari esponenti del Corpo legislativo. Il prete scaligero Giacomo Boldrini, invece, riuscì a dimostrare mediante gli attestati della sua municipalità e della cancelleria vescovile di Verona di essersi stabilito a Desenzano da 6 anni, trasferendovi parte del proprio patrimonio e tentando, sul posto, di guadagnare ulteriori proseliti alla causa repubblicana³⁵. Puntando sull'attività di propaganda ebbero buon gioco nel vedere accolta la loro preghiera anche il cappellano Carlo Barbavara, domiciliato da 8 anni a Codogno, e Giuseppe Vincenti, il quale fece presente di aver trascorso a Bologna l'ultimo biennio, collaborando

180, 196, 205, 298-299). Trouvé, da parte sua, difese senza cedimenti il proprio operato, definendo con disprezzo gli esuli riparati nella Cisalpina «citoyens sans patrie, devenus cisalpins par adoption, n'ayant rien à perdre dans des convulsions populaires, et pouvant tout gagner, emplois, fortune, domination» (ivi, p. 226).

³⁰ *Assemblee della Repubblica cisalpina*, cit., vol. IX, p. 8.

³¹ Ivi, pp. 417-420.

³² Allo studio del «linguaggio della cittadinanza», ovvero al tessuto argomentativo dei naturalizzandi, si è dedicato P. Ventura, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Napoli, FedOA Press, 2018, offrendo un efficace modello interpretativo. Da questa prospettiva il caso cisalpino può essere indagato utilizzando la corposa documentazione conservata in Archivio di Stato di Milano, d'ora in poi ASM, *Albinaggio, Parte antica*.

³³ ASM, *Albinaggio, Parte antica*, b. 7, fasc. 47.

³⁴ Rispettivamente ivi, b. 8, fasc. 86; b. 23, fasc. 38; b. 24, fasc. 39; b. 28, fasc. 51; b. 14, fasc. 56 e b. 28, fasc. 32.

³⁵ Ivi, b. 8, fasc. 14.

con il «Monitore bolognese», curando una rappresentazione teatrale intitolata *La Rivoluzione* e gestendo un circolo costituzionale ambulante di istruzione popolare³⁶. Analogi apprezzamento riscossero i servizi prestati in ambito medico e militare³⁷.

L'avvocato Vincenti ebbe agio di segnare al suo attivo pure un periodo di carcerazione patito per reati di opinione, destino che lo accomunava a diversi richiedenti, come i compatrioti Boch, recluso per aver caldeggiato l'indipendenza piemontese, e Bertarelli, implicato nella congiura di Palanza³⁸. L'argomento dell'esilio, sia quando comandato direttamente dalle autorità sia quando imposto indirettamente dalle persecuzioni e dal desiderio di prendere parte ad un'avventura di governo repubblicana, si mostrò altrettanto convincente, come sperimentarono Andrea Pizzocaro, Giuseppe Borelli e il piacentino Giuseppe Poggi. Quest'ultimo, nella sua petizione, affermò l'irriducibilità degli ideali politici alla nettezza delle convenzioni geografiche: «Se l'essere io nato sulla destra, anziché sulla sinistra riva del Po, a cento passi dal territorio della Repubblica, mi priva del titolo di cittadino cisalpino, non ho per questo mancato di eseguirne costantemente i doveri, e di servire, forse quant'altri, senza alcun privato vantaggio alla libertà italiana, ed a questa Repubblica»³⁹.

Nell'esercizio delle loro funzioni di controllo e selezione le autorità cisalpine non si accontentarono del dominio della partecipazione politica mirando a delimitare l'insieme delle persone presenti sul proprio territorio, sia che esse vi fossero insediate in pianta stabile sia che fossero semplicemente di passaggio. Al duplice fine di garantire chi si conformasse alla legge e alla direzione politica impressa al governo e di individuare ed escludere i soggetti che rappresentavano un pericolo per la sicurezza pubblica e che non erano disposti a contribuire alla crescita economica dello Stato svolgendo

³⁶ Ivi, b. 7, fasc. 18 e b. 28, fasc. 47. Sulle iniziative di Vincenti a sostegno degli indigenti, si veda G. Schettini, *Un rito rivoluzionario. I banchetti per i poveri in Emilia e Romagna (1797-1798)*, in «Contemporanea», XVIII, 2015, 2, pp. 197-220.

³⁷ Nel primo campo, assistendo la legazione cisalpina di Genova, si mise in luce Luigi Piedi; nel secondo Giacomo Filippo Biondini, arruolatosi come volontario nell'artiglieria. Cfr. ASM, *Albinaggio, Parte antica*, b. 23, fasc. 14 e b. 7, fasc. 73.

³⁸ Ivi, b. 8, fasc. 6; b. 7, fasc. 57.

³⁹ Ivi, b. 23, fasc. 31; b. 8, fasc. 40; b. 23, fasc. 33: la citazione è tratta da un documento datato 7 giugno 1798. Su Poggi, cfr. almeno C. Tosi, *Un patriota gradualista. Giuseppe Bruto Giunio Poggi nel Triennio giacobino (1796-1799)*, in *Giacobini e pubblica opinione nel ducato di Piacenza*, Atti del convegno (Piacenza 27-28 settembre 1996), a cura di C. Capra, Piacenza, Tip.Le.Co., 1998, pp. 191-253.

un'attività lavorativa, venne edificato un sistema identificativo di carattere universale⁴⁰. Esso trovò una organizzazione complessiva grazie al proclama del 16 agosto 1798⁴¹. Nell'orizzonte regolativo delineato non erano previste distinzioni di genere⁴² e non rientravano i soli forestieri, invitati a dotarsi del passaporto per entrare e circolare liberamente nello spazio cisalpino e a munirsi della carta di sicurezza per prendervi legale residenza; gli stessi naturali, infatti, furono avviati all'uso del certificato di residenza, in modo da consentirne l'identificazione nel corso degli spostamenti interni. Un percorso burocratico agevolato attendeva invece i lavoratori transfrontalieri, i quali avevano diritto a ricevere dalle autorità con cui abitualmente interloquivano uno specifico lasciapassare che legittimasse i loro frequenti passaggi di confine accorciando le tempistiche canoniche⁴³.

Secondo la procedura ordinaria, i viaggiatori dovevano vidimare il passaporto alla frontiera e all'ingresso del comune di destinazione e avevano 24 ore di tempo per comunicare il loro arrivo al referente dell'amministrazione locale. Essi erano istruiti sui propri obblighi attraverso comunicazioni scritte affisse nei luoghi pubblici di maggiore transito e mediante le indicazioni di locandieri, vigilanti e custodi delle porte, incaricati di tenere un registro in cui annotare i nominativi dei nuovi arrivati, la cui venuta era notificata a fine giornata al dicastero centrale di polizia o, in alternativa, alle commissioni municipali di polizia amministrativa, ai giudici del luogo, ai deputati dell'estimo o a chiunque ne facesse le veci. Queste stesse autorità, riscontrate le buone intenzioni e la capacità di sostentamento dei richiedenti interrogandoli e prendendo visione dei loro documenti, procedevano al rilascio

⁴⁰ Una prima ricostruzione panoramica del dibattito politico e dell'attività legislativa di ambito cisalpino si deve a S. Poggi, *Distinguere l'«ozioso» dal «cittadino». Il sistema identificativo cisalpino (1796-1802)*, in *Attraverso la storia. Nuove ricerche sull'età moderna in Italia*, a cura di E. Ivetic, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, pp. 251-260. Sulla seguente stagione politica si rimanda a R. Benzoni, *Normativa e controllo dei forestieri nella Repubblica italiana e nel Regno d'Italia napoleonico (1802-1814)*, in *Immigrati e forestieri in Italia nell'età moderna*, a cura di E. Pagano, Roma, Viella, 2020, pp. 223-246.

⁴¹ *Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi pubblicati in Milano nell'anno VI repubblicano*, vol. V, Milano, Luigi Veladini, 1798, pp. 250-251.

⁴² Comprese nei processi di identificazione, le donne rimasero tuttavia prive dei diritti di cittadinanza. Cfr. almeno E. Strumia, *«Rivoluzionare il bel sesso». Donne e politica nel Triennio repubblicano (1796-1799)*, Napoli, Guida, 2011.

⁴³ Nella sempre più ampia produzione storiografica su frontiere e transfrontalieri si segnala da ultimo F. Saggiorato, *De l'Apennin aux Maremmes. Le processus de réglementation de la mobilité transfrontalière à l'époque napoléonienne*, in «Rives Méditerranéennes», LVIII, 2019, 1, pp. 133-152.

di licenze di soggiorno temporanee ma rinnovabili, il cui possesso diventava tassativo dopo i primi tre giorni di permanenza, trascorsi i quali l'omissione comportava l'espulsione.

Tra i problemi che destavano maggiore preoccupazione nella classe dirigente cisalpina si collocava la sostanziale difformità dei certificati di viaggio e residenza distribuiti dai vari poteri emittenti⁴⁴. Desunta dalle considerazioni avanzate durante le assemblee legislative, essa è stata confermata dal confronto con decine di esemplari rinvenuti tra le carte d'archivio, parte dei quali si presentano in effetti manchevoli di un apparato descrittivo del titolare⁴⁵. Tale assenza, minando l'efficacia dell'intero impianto di sorveglianza, offriva il destro ai malintenzionati, grandemente agevolati nell'assunzione di false identità. Per contro, fornendo dei punti di riferimento sul legittimo portatore, a partire dalla provenienza della quale l'inflessione costituiva un primo banco di prova per le orecchie del personale preposto alla vigilanza, passando per l'età, la statura e la corporatura, per il colore di capelli, occhi e ciglia e la forma di fronte, bocca e mento, lo spazio di manovra concesso all'impostura si riduceva drasticamente. L'inserimento dei connotati – come si mostrerà nelle prossime pagine – fu ad ogni modo ben lontano dall'assicurare un grado di immunità alla frode pienamente soddisfacente.

3. Da sudditi del papa a cittadini della Repubblica. L'arrivo delle truppe del generale Berthier a Roma, nel febbraio del 1798, comportò la dissoluzione del tradizionale vincolo di appartenenza allo Stato del sovrano pontefice⁴⁶. I nuovi amministratori ambivano a elevare i sudditi del papa a cittadini della Repubblica, dando attuazione a un complesso processo di universalizzazione della consapevolezza politica, da innescare attraverso la propaganda, generante un sostegno immediato ma intellettualmente passivo, e finalizzare mediante l'educazione scolastica, i cui risolutivi effetti emancipatori richiedevano più tempo per manifestarsi. La volontà di riservare la partecipazione alla gestione della cosa pubblica alle personalità più prossime a comprenderne il funzionamento, espressa negli scritti programmatici e nei

⁴⁴ Poggi, *Distinguere l'«ozioso» dal «cittadino»*, cit., pp. 257-258.

⁴⁵ ASM, *Ministero degli esteri, Divisione I, Archivio Marescalchi*, bb. 39, 48, 49bis.

⁴⁶ Sulla prima Repubblica romana, cfr. M. Formica, *La città e la rivoluzione. Roma (1798-1799)*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994; D. Armando, M.P. Donato, M. Cattaneo, *Una rivoluzione difficile. La Repubblica romana del 1798-1799*, Pis- sa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2000; M. Caffiero, *La repubblica nella città del papa. Roma 1798*, Roma, Donzelli, 2005.

discorsi dei repubblicani, è testimoniata in maniera esemplare dall'esclusione per legge dal registro civico dei giovani inabili alla lettura e alla scrittura. In base al dettato costituzionale, aveva accesso alla cittadinanza romana e alle conseguenti possibilità di votare nei comizi e ricoprire specifici incarichi pubblici «ogni uomo nato e dimorante nella Repubblica Romana, il quale, compiti i 21 anni, si [fosse] fatto segnare nel registro civico, e [avesse] quindi dimorato un anno nel territorio della Repubblica, e pag[asse] una contribuzione diretta di fondo o di persona»⁴⁷. Per la naturalizzazione occorreva soddisfare diversi requisiti: il candidato, compiuti i 21 anni di età, doveva vantare almeno 14 anni di residenza senza interruzioni, aver versato una contribuzione diretta, possedere una proprietà o un'attività economica *in loco*, oppure essere legato in matrimonio a una donna romana. La costituzione contemplava inoltre la possibilità di estendere a chi avesse «ben meritato» per la sua condotta e il suo operato i diritti di cittadinanza. Se l'acquisizione di questi ultimi veniva di fatto subordinata al verificarsi di una serie di condizioni attestanti uno stabile coinvolgimento dell'interessato nello sviluppo politico, sociale ed economico-produttivo dello Stato, tale legame era reso di natura esclusiva dalla contemporanea minaccia di privare dello *status* di cittadino coloro che si fossero naturalizzati o stabiliti all'estero senza autorizzazione, negando il proprio contributo al progresso della patria. L'intolleranza a rapporti di dipendenza concorrenti a quello statale rese l'assimilazione alle corporazioni estere, i voti religiosi e l'esercizio della professione di domestico incompatibili con un ruolo attivo nella sfera pubblica⁴⁸.

La disamina di un *corpus* di oltre 60 documenti, tra petizioni, testimonianze firmate, corrispondenze e deliberazioni di naturalizzazione⁴⁹, ci consentirà di lasciare la superficie legislativa per approssimarci, più convenientemente, ai fondali della prassi amministrativa, scandagliati per individuare i principali argomenti ai quali ricorsero i soggetti interessati alla cittadinanza e le autorità che ne approvarono il conferimento. Va innanzitutto segnalato che in tutte le fonti esaminate i vari candidati si presentano o vengono presentati come patrioti e, prima di ogni altra ragione, proprio in virtù del loro attaccamento alla causa repubblicana videro esaudita la richiesta di en-

⁴⁷ *Costituzione della Repubblica romana*, in *Assemblee della Repubblica Romana (1798-1799)*, a cura di V.E. Giuntella, vol. I, Bologna, Zanichelli, 1954, pp. 7-40: 9.

⁴⁸ Ivi, p. 10.

⁴⁹ Archivio Apostolico Vaticano di Roma (d'ora in poi AAV), *Repubblica Romana I (1798-1799)*, bb. 2 e 10, *passim*.

trare a far parte della *civitas* romana. Quasi sempre, oltre alla lealtà politica, furono messe in evidenza la condotta e la probità degli aspiranti cittadini. Il 15 luglio 1798 il Tribunato riconobbe la possibilità di fregiarsi del titolo di cittadino a 21 benemeriti. Con questi atti di naturalizzazione la commissione tribunizia incaricata di premiare gli stranieri che si erano distinti per il sostegno prestato all'ordinamento repubblicano rispondeva a una sollecitazione presentata solo pochi giorni prima dal Consolato⁵⁰. L'indomani il presidente del Senato chiese di «aver sotto gli occhj le prove di civismo» al fine di «potere con sicurezza deliberare»⁵¹. L'istanza fu accolta dai tribuni, i quali considerarono tuttavia opportuno astenersi dal sottoscrivere degli attestati favorevoli ai richiedenti quand'anche si trattasse di personalità a loro note, onde evitare di «esser nel tempo stesso giudic[i] e testimon[i]»⁵². Una preoccupazione che sarebbe passata in secondo piano durante la discussione sulle risoluzioni del Tribunato svoltasi in Senato il 17 luglio 1798. La commissione senatoria che esaminò la documentazione rilevò che soltanto 8 naturalizzandi avevano «giustific[ato] il loro patriottismo in una maniera decisa», vale a dire Francesco Pignatelli, Raffele Pastore, Nicola Giannelli, Antonio Paparelli, Carlo Bilotti, Filippo Pianca, Francesco Bartolucci e un certo Vinci. Rispetto agli altri si sapeva poco; di alcuni si ignoravano persino i dati onomastici, essendo noto solo il nome o il cognome⁵³. Dopo l'intervento dei relatori della commissione, i senatori Savi e Brizi presero la parola per esprimersi in favore di due esclusi, Tornera e Bandini⁵⁴. Il senatore Fulvio Corboli, pronunciandosi a nome dell'intera commissione, spiegò che i suoi componenti avevano stabilito di estromettere dal novero dei naturalizzati coloro che non avevano provveduto ad esibire le necessarie attestazioni e coloro che non avevano presentato una richiesta formale per l'ottenimento della cittadinanza⁵⁵. Savi oppose alle ragioni della controparte un'argomentazione che conquistò il consenso della maggioranza dell'assemblea: «La gratitudine che particolarmente nella democrazia deve essere

⁵⁰ Cfr. le sedute LXXXV e XCV del Tribunato (4 e 15 luglio 1798), in *Assemblee della Repubblica Romana*, cit., vol. II, pp. 755 e 886-887.

⁵¹ AAV, *Repubblica Romana I*, b. 2, c. 257r, lettera a Moroni, 16 luglio 1798.

⁵² Seduta XCVI del Tribunato (16 luglio 1798), in *Assemblee della Repubblica Romana*, cit., vol. II, p. 898.

⁵³ Seduta XXXIX del Senato (17 luglio 1798), in *Processo verbale [Senato]*, vol. I, Roma, Luigi Perego Salvioni, 1798, pp. 2-3.

⁵⁴ Ivi, p. 3. Quello stesso giorno Savi e Brizi si premurarono di mettere per iscritto la loro opinione (AAV, *Repubblica Romana I*, b. 2, c. 309r, attestato, 17 luglio 1798).

⁵⁵ Seduta XXXIX del Senato (17 luglio 1798), cit., pp. 3-4.

intenta a premiare le azioni virtuose, onde incoraggiare gli animi di coloro, [sic] che l'esercitano, esigge [sic], che si accordi una ricompensa a quei, che ne sono meritevoli, benché non la domandino»⁵⁶. Così, subito dopo le votazioni riguardanti gli 8 profili indicati dalla commissione, si mise ai voti la possibilità di concedere la cittadinanza anche a Tornera e Bandini. Tutti, compresi questi ultimi, furono giudicati degni di diventare cittadini della Repubblica romana; per i restanti 11 meritevoli individuati dal Tribunato si dispose invece un aggiornamento che non conobbe seguito⁵⁷.

Se nei discorsi e nelle risoluzioni degli amministratori sul tema della naturalizzazione a dominare erano considerazioni sull'orientamento e l'impegno politico dei candidati, nelle petizioni e negli attestati, accanto alle immancabili testimonianze di patriottismo e civismo, compaiono non di rado anche altri argomenti, contemplati tra i requisiti di legge e ritenuti utili all'accettazione per quanto non altrettanto determinanti. La durata della permanenza nello Stato pontificio costituisce l'elemento di contrattazione secondario più ricorrente in assoluto. Il presidente dell'amministrazione dipartimentale del Musone attestò che Pastore era «da lunghissimo tempo stanziato in Civitanova»⁵⁸, laddove il segretario municipale di Cascia asserì che il religioso Nicola Tirelli si era «stanziato da più di un decennio» nel locale convento di Sant'Agostino⁵⁹. Scassola, le cui parole erano autenticate da un certificato firmato dal tribuno Liberati e dal senatore Massi⁶⁰, dichiarò di essere «sempre stato per anni quattordici nella commune di Macerata». Si era dato molto da fare per la popolazione, tanto da guadagnarsi lo *status* di «cittadino maceratese, e benemerito della patria»⁶¹. Anche il torinese Bruni, priore del convento di Sant'Agostino di Amelia, tenne a far presente che il suo insediamento nel dipartimento del Clitunno risaliva a diversi anni prima dell'avvento al potere dei repubblicani⁶². Pochi, ma considerati comunque degni di menzione, i «tre anni di dimora in Roma» di Pignatelli⁶³, mentre, a detta di molti testimoni, il torinese Ferdinando

⁵⁶ Ivi, p. 5.

⁵⁷ Ivi, pp. 6-7.

⁵⁸ AAV, *Repubblica Romana I*, b. 2, c. 268r, attestato, 22 giugno 1798.

⁵⁹ Ivi, cc. 276r-277r, attestato, 21 marzo 1798.

⁶⁰ Ivi, c. 282r-282v, attestato, s.d.

⁶¹ Ivi, c. 281r, sintesi della petizione di Scassola, s.d.

⁶² Ivi, c. 285r, sintesi della petizione di Bruni, 5 luglio 1798. Sul conto del religioso sono state ritrovate diverse testimonianze scritte, una s.d. (ivi, c. 286r) e alcune datate 26 giugno 1798 (ivi, c. 287r-287v).

⁶³ Ivi, c. 291r-291v, petizione di Pignatelli, s.d.

Trucchi risiedeva nella capitale da ben 25 anni⁶⁴. Il professore di medicina Augusto Malacrida poté esibire un domicilio decennale in città, impreziosito per di più dal servizio militare e dal contributo offerto alla comunità mediante la sua professione⁶⁵.

All'insieme degli argomenti impiegati da ricorrenti e raccomandanti appartengono la continuità contributiva, il possesso di proprietà immobiliari⁶⁶ e, appunto, l'utilità sociale. Oltre a Malacrida e ai suoi patrocinatori⁶⁷, vari estensori di petizioni e attestazioni scelsero di fare leva sull'apporto assicurato alla collettività in termini lavorativi e sociali per ottenere le concessioni. Ad esempio, il milanese Filippo Pianca, capo-speziale dell'ospedale di San Giovanni di Dio, non mancò di fare sfoggio delle sue vaste conoscenze nel campo della chimica, dei miglioramenti procurati alla cadente spezieria del nosocomio in cui operava e della messa a punto di preparati farmaceutici «più semplici, ed egualmente utili» rispetto a quelli in uso prima del suo arrivo⁶⁸. Nell'estate del 1798 le sue dichiarazioni vennero suffragate da molteplici testimonianze scritte⁶⁹.

La debole incidenza manifestata dalle motivazioni alternative all'appartenenza politica, relegate, anche quando espresse in richieste e proposte di cittadinanza, alla funzione di mero complemento, va letta quale dato sostanziale a un contesto attraversato da notevoli conflitti⁷⁰. D'altronde la necessità di distinguere tra oppositori e sostenitori della Repubblica rimase sempre viva, rendendosi tanto più urgente in concomitanza di circostanze di emergenza, come la rivolta di Trastevere del 25 febbraio 1798, a margine della quale si ritenne opportuno prendere nota dei nominativi di coloro che non fecero mancare il proprio supporto al potere costituito⁷¹, e, ancor

⁶⁴ Ivi, b. 10, c. 90r, attestato, 14 luglio 1798.

⁶⁵ Ivi, c. 107r, petizione, 16 agosto 1798.

⁶⁶ Su entrambi gli argomenti, tributi versati e possedimenti, decise di battere Raffaele Pastore nella sua petizione s.d. (ivi, b. 2, c. 267r).

⁶⁷ Il riferimento è a una petizione e a diversi attestati risalenti all'agosto del 1798 (ivi, b. 10, cc. 107r-112r).

⁶⁸ Ivi, c. 299r-299v, petizione, 10 giugno 1798.

⁶⁹ Ivi, cc. 300r-305v.

⁷⁰ Sul fenomeno delle insorgenze controrivoluzionarie si vedano gli studi di M. Cattaneo, *L'opposizione popolare al «giacobinismo» a Roma e nello Stato pontificio*, in *Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell'Italia giacobina e napoleonica*, a cura di A.M. Rao, Roma, Carocci, 1999, pp. 255-290; Id., *Controrivoluzione e insorgenze*, in *Una rivoluzione difficile*, cit., pp. 179-242.

⁷¹ *Nota dei patriotti, che dettero il giuramento, e difesero coraggiosamente il Consolato, e la patria la notte dei 28 febbraio [25 febbraio 1798]*, in AAV, *Repubblica Romana I*, b. 11, cc.

di più, l'invasione napoletana del novembre del 1798. Dopo aver ripreso il controllo di Roma mettendo in fuga l'esercito di Ferdinando IV, le autorità militari francesi si volsero a intensificare la lotta al nemico interno, conferendo al Consolato i compiti di provvedere alla sostituzione dei funzionari che avevano abbandonato la loro posizione nel momento del bisogno e di attivare meccanismi di selezione del personale incentrati su una scrupolosa verifica di trascorsi e affiliazioni. L'impegno dell'esecutivo in favore di un ricambio all'interno della pubblica amministrazione fece il paio con le riforme avviate nel fronte democratico circa l'opportunità di vigilare sullo spirito pubblico, di indennizzare i danni subiti a motivo dell'attaccamento alle istituzioni democratiche per mano degli invasori e di studiare nuove misure finalizzate a mettere a nudo le recondite inclinazioni politiche di chi, per convenienza o propositi soversivi, si affermava patriota. Era in atto una radicale ridefinizione della rete relazionale che raccordava Stato e corpo sociale, leggibile in filigrana nei primi atti di naturalizzazione, rilanciata e pienamente manifesta nello stato di crisi⁷².

L'ammissione al complesso dei potenziali beneficiari dei diritti politici venne così a dipendere da una prova di realismo politico; per di più tra le élites dirigenti era comune opinione che la maggior parte della popolazione non avesse ancora maturato i requisiti culturali idonei al loro esercizio. In tale contesto, tutt'altro che inclusivo, pesanti limitazioni interessarono anche il novero degli aventi diritto all'ingresso e al soggiorno nei territori statali. A norma di legge, a stranieri e naturali era permesso di accedervi o di lasciarli solo se in possesso di un passaporto, documento che, dall'estero, occorreva procurarsi prima della partenza presso gli agenti diplomatici francesi o del proprio paese in servizio a corte⁷³, mentre, per l'estero, fu possibile ottenere gratuitamente, prima a Palazzo Madama e poi a Palazzo Montecitorio. Il

397r-398v. Parallelamente, le autorità procedettero alla schedatura degli elementi stranieri del ceto ecclesiastico, al quale si attribuì la responsabilità di aver organizzato la sollevazione. Ho già affrontato la questione in D. Maione, «*Uno spettacolo compassionevole. Il trattamento riservato agli ecclesiastici stranieri durante la Repubblica romana del 1798-99*», in *Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione*, cit., pp. 137-159.

⁷² Formica, *Sudditi ribelli*, cit., p. 113.

⁷³ Fino alla nomina dei rappresentanti romani sarebbero stati loro a consegnare i passaporti utili all'accesso (*Assemblee della Repubblica Romana*, cit., vol. II, p. 533). Nell'agosto del 1798, il generale Étienne Macdonald riservò in via esclusiva ai diplomatici francesi e romani l'emissione dei lasciapassare accreditati (*Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica romana*, d'ora in avanti CCP, vol. II, Roma, Luigi Pergo Salvioni, 1798-1799, p. 352).

dispositivo, in sé, non costituiva certamente una novità assoluta per l'ambiente romano, conquistato a tutti gli effetti alla prassi diplomatica del lasciapassare formale, precedentemente accordato dal segretario di Stato, dai nunzi apostolici e dalle autorità portuali e militari. Al rilascio di attestati di garanzia di riconosciuta validità partecipavano anche notabili e autorità ecclesiastiche locali, parte integrante di un apparato di certificazione ampio e variegato che riusciva difficile coniugare con efficaci ecelri meccanismi di contropreva.

I principali elementi di innovazione rispetto al passato possono essere identificati nei tentativi di centralizzare la distribuzione dei documenti di viaggio, facendone una competenza esclusiva degli uffici statali, di generalizzarne l'utilizzo, estendendo l'obbligo di esibizione a categorie che fino ad allora avevano goduto di facoltà di circolazione relativamente ampie (lavoratori stagionali, frontalieri, naturali, pellegrini ecc.), e, infine, di omogeneizzarne l'impianto testuale intorno a una approfondita descrizione fisica dell'intestatario che mettesse le autorità di controllo in condizione di verificare la corrispondenza tra quest'ultimo e il portatore⁷⁴. Tali direttive evolutive furono riprese e sviluppate dallo Stato amministrativo ottocentesco, che limitò le libertà di movimento adottando «protocolli formalizzati» e «documenti di identificazione personale» caratterizzati da «precise regole formali» e «specifiche caratteristiche materiali»⁷⁵.

Diversamente dal passaporto, per assenza di precedenti immediatamente comparabili, la carta di sicurezza si impose quale documento del tutto inedito, con la funzione di certificare il diritto di soggiorno del titolare, solo temporaneo ma rinnovabile. In un primo momento se ne delimitò l'uso alla comunità francese, i cui membri furono costretti a giustificare periodicamente la loro presenza a Roma dinanzi a dei funzionari militari, chiamati a esaminare passaporti e ordini di impiego. Il certificato, infatti, venne

⁷⁴ In altra sede mi sono intrattenuto più diffusamente sull'istituto del passaporto nella Roma repubblicana: D. Maione, *La fine del «monno spalancato». Il controllo della mobilità durante la prima Repubblica romana*, in «Rassegna storica del Risorgimento», in corso di pubblicazione.

⁷⁵ C. Lucrezio Monticelli, L'«invenzione dei passaporti». *Polizia e burocrazia del Grand Tour nella Roma del primo Ottocento*, in *Roma e la Campagna romana nel Grand Tour*, a cura di M. Formica, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 273-293; 275. Ulteriori osservazioni sulle linee di sviluppo ottocentesche del controllo della mobilità sono contenute in Ead., *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 142-143; Ead., *Roma seconda città dell'Impero. La conquista napoleonica dell'Europa mediterranea*, Roma, Viella, 2018, pp. 118-120.

introdotto in vista del massiccio afflusso di avventurieri d'oltralpe, pronti ad approfittare dello stato di occupazione per ricavare guadagni personali illeciti. I francesi che ne fossero sprovvisti erano passibili di arresto e si videro negata la possibilità di prendere alloggio nella capitale⁷⁶. Prima che si decidesse di ricorrere a un documento specifico, a rappresentare fisicamente il permesso di residenza valeva un semplice sigillo, apposto alla verifica delle credenziali utili alla permanenza sull'attestato, di viaggio o di lavoro, conservato dal beneficiario per qualificarsi⁷⁷.

In seguito, una carta di soggiorno venne assegnata anche ai soggetti risparmiati dal decreto espulsivo del 22 Fiorile dell'anno VI, che mise alla porta tutti gli ecclesiastici stranieri presenti nella Repubblica⁷⁸. Tra i fortunati figurava l'ex carmelitano Giovan Battista Vico: il 10 giugno 1798 ricevette dal ministro di giustizia e polizia Pierelli una carta di sicurezza provvisoria, in attesa che si decidesse sull'opportunità di concedere una deroga alla partenza forzosa e se ne stabilisse l'entità; il giorno successivo il capo di divisione del ministero gli consegnò un altro documento, con un nuovo numero di protocollo e una durata precisa definita in 10 giorni⁷⁹. Il numero di registrazione della carta temporanea (42) non si distanzia molto da quello della carta definitiva (40), il che porta a supporre che vi fossero buone probabilità di ottenere una conferma del parere favorevole strappato in fase preliminare. Il fatto che non possa escludersi l'esistenza di registri antecedenti o successivi a quello a cui la numerazione si riferisce sconsiglia di effettuare stime sul totale dei religiosi che usufruirono di dilazioni ed esenzioni. Vale semmai la pena rimarcare che entrambi gli attestati risultano essere prestampati sforniti di una descrizione fisica dell'intestatario: la prima caratteristica rappresentava un elemento di forza, poiché complicava il lavoro dei falsari e non lasciava molto spazio all'arbitrio del compilatore; la seconda costituiva con tutta evidenza un punto di debolezza, favorendo l'assunzione di false identità.

Il 3 agosto 1798 il dovere di motivare di fronte alle autorità il domicilio in terra repubblicana ricadde sull'intera componente straniera della popolazione. In quella data, infatti, il comandante delle truppe francesi Macdonald ingiunse l'allontanamento di tutti i forestieri, concedendo appena 24

⁷⁶ CCP, vol. II, pp. 105-106, proclama del capo di brigata e comandante di piazza Mar-chand, 7 giugno 1798.

⁷⁷ Ivi, vol. I, pp. 7-8, proclama del generale Berthier, s.d.

⁷⁸ Ivi, pp. 454-455, legge del Consolato, 11 maggio 1798.

⁷⁹ Archivio di Stato di Roma, *Giunta di Stato 1799-1800*, b. 11, fasc. 144.

ore per evacuare Roma e 5 giorni per abbandonare lo Stato⁸⁰. Il 14 agosto il Consolato comunicò le modalità di esenzione: gli interessati avevano 3 giorni per presentare ai funzionari delle municipalità d'appartenenza un incartamento attraverso il quale documentare il possesso dei requisiti richiesti, ottenendo, in caso di accoglimento della domanda, una carta di sicurezza da rinnovare periodicamente⁸¹. Esemplando parzialmente gli attributi di accesso sulle condizioni per la naturalizzazione, tale dispositivo si presentava come una sorta di «cittadinanza dimezzata». Già limitato dal punto di vista temporale, non dava accesso a privilegi né alla pienezza dei diritti civili e politici. Costituiva nondimeno l'unico canale legale per risiedere sul suolo repubblicano da stranieri, avviando questi ultimi lungo un sentiero burocratico aperto a tutte le esigenze di permanenza – brevi, prolungate e definitive –, ma sostanzialmente coincidente con la procedura per entrare a far parte del consorzio civile repubblicano, ultima tappa del nuovo percorso di integrazione inaugurato.

4. *Cittadini repubblicani, ovvero sudditi nemici.* Il 23 dicembre 1798, a seguito della caduta delle sue principali piazzeforti, la corte reale borbonica partì alla volta della Sicilia affidando il governo della capitale al vicario generale Pignatelli. Nei giorni seguenti, tra disordini e agitazioni, diverse forze si contesero il potere. Il 21 gennaio 1799 un gruppo di patrioti proclamò la Repubblica napoletana anticipando l'arrivo di Championnet⁸². In conseguenza di questi avvenimenti, l'unità territoriale dei domini borbonici subì una frattura in corrispondenza del Faro di Messina, antica denominazione del braccio di mare che divideva il reame siciliano da quello napoletano, giuridicamente distinti benché integrati all'interno del medesimo regno. Ciò ebbe importanti riflessi sulla composizione dell'ordine comunitario al quale la corona si rivolgeva, ambiguumamente ricomposto intorno ai contorni geografici della sua più ristretta giurisdizione. Ne derivò una nozione di cit-

⁸⁰ CCP, vol. II, pp. 351-352, legge del 3 agosto 1798.

⁸¹ Ivi, pp. 372-373. Contrariamente al certificato riservato agli ecclesiastici, la versione generalizzata era dotata di una particolareggiata descrizione dell'intestatario.

⁸² Per una panoramica generale, si vedano perlomeno B. Croce, *La rivoluzione napoletana del 1799. Biografie, racconti, ricerche*, 2 voll., a cura di C. Cassani, Napoli, Bibliopolis, 1998-1999 (1^a ed. 1887-1896); A.M. Rao, *La Repubblica napoletana del 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso, R. Romeo, vol. IV, t. II, *Il Regno dagli Angioini ai Borbone*, Roma, Edizioni del Sole, 1986, pp. 471-639; Ead., *La Repubblica napoletana del 1799*, Roma, Newton Compton, 1997.

tadinanza essenzialmente avulsa dal corpo sociale di terraferma. Se prima, nonostante i reami condividessero l'autorità sovrana, essa assumeva una configurazione municipale tale per cui un naturale che avesse desiderato lasciare l'isola per portarsi in qualsiasi altro luogo del regno avrebbe dovuto munirsi di un passaporto alla stessa stregua di un forestiero⁸³, si delineava adesso un più profondo grado di estraneità.

Nel Regno di Sicilia, prima ancora che il contraltare repubblicano vedesse la luce, si iniziarono a guardare con sospetto i sudditi *ultra Pharum* del re. Oltre a prevedere un rafforzamento dei controlli sugli ingressi dalle province calabresi, la schedatura di tutti i francesi e l'allontanamento d'urgenza di coloro tra essi che costituissero una minaccia per l'ordine pubblico o fossero affluiti in anni recenti nella capitale come emigrati⁸⁴, i piani di messa in sicurezza dell'isola colpirono infatti «tutti i forestieri di qualunque nazione, anche Napoletani, che capit[avano] nei porti del Regno»⁸⁵. Assimilati in tutto e per tutto a personalità giuridiche straniere delle quali diffidare, a questi ultimi venne negato lo sbarco «senza preventivo real permesso»⁸⁶. Ad ogni modo, cautele e restrizioni non costituirono un argine insormontabile contro gli episodi di fuoriuscismo, diffusi e solo blandamente scoraggiati dalla voce secondo la quale il re aveva fatto affiggere nelle strade di Palermo dei manifesti in cui «tratt[ava] i Napoletani da felloni»⁸⁷: stando a quanto riferisce il marchese di Villabianca, trovarono accoglienza nella capitale siciliana oltre 5mila persone in cerca di asilo e soccorso⁸⁸. Per lo più nobili, religiosi, funzionari, ufficiali militari e di corte, in buona parte privi di mezzi di sussistenza, spinti all'espatrio dal desiderio di dimostrare la loro fedeltà al trono e, soprattutto, da un quadro sociale e politico fortemente instabile e sull'orlo di radicali cambiamenti, in cui in molti ebbero ragione

⁸³ Archivio di Stato di Palermo (d'ora in poi ASP), *Real Segreteria di Stato, Incartamenti*, fil. 5196, dispaccio di Carlo De Marco, 9 ottobre 1779.

⁸⁴ Sulla profilassi anti-rivoluzionaria, già avviata da alcuni anni, si veda F. Scandone, *Il giacobinismo in Sicilia (1792-1802)*, in «Archivio storico siciliano», XLIII, 1921, pp. 288-315; XLIV, 1922, pp. 266-361.

⁸⁵ Lettera del principe di Luzzi Tommaso Firrao, 14 gennaio 1799, in A. Sansone, *Gli avvenimenti del 1799 nelle Due Sicilie. Nuovi documenti*, Palermo, Era Nova, 1901, p. 14.

⁸⁶ Ivi, p. 15, lettera del principe di Luzzi, 14 gennaio 1799.

⁸⁷ A provare che all'ombra del Vesuvio si avesse coscienza delle misure adottate contro la cittadinanza napoletana è la testimonianza di C. De Nicola, *Diario napoletano*, a cura di R. De Lorenzo, vol. I, Napoli, Regina, 1999, p. 12.

⁸⁸ Biblioteca Comunale di Palermo, *Qq D 114*, F.M. Emanuele e Gaetani, *Diario palermitano*, vol. XXII, 1799, manoscritto, p. 12.

di sentirsi facile bersaglio di livori e ritorsioni per le posizioni ricoperte nell'ordinamento che andava sgretolandosi.

Non sarà superfluo porre l'attenzione su alcuni casi di studio per entrare nella dimensione pratica di dinamiche e procedure di sorveglianza e accoglienza. Il 31 maggio 1799 una imbarcazione battente bandiera danese al comando del capitano Peter Bruin giunse a Palermo con 91 passeggeri provenienti da Napoli⁸⁹. Il presidente onorario Damiani e il procuratore fiscale Scibona, recatisi al porto, li interrogarono raccogliendo 46 deposizioni⁹⁰. Al termine dell'inchiesta 7 persone vennero tratte in arresto. Da una relazione stilata a margine dell'indagine si evince che le informazioni fornite a voce furono messe a confronto con quelle ricavabili dai documenti personali per verificarne la veridicità⁹¹. Alla presenza del cavalier Castrone e del capitano della Gran corte si sarebbe successivamente proceduto all'ispezione dei bagagli, alla ricerca di elementi che potessero confermare o smentire quanto messo per iscritto. Nelle carte del noleggiatore del legno, Giuseppe Branciforte, che già si sapeva amico del patriota Nicola Fiani, «vi si marca[va] l'amicizia di quel Letizia oggi impiegato al servizio della Repubblica Napoletana»⁹². Alcune lettere ricevute da un repubblicano di Roma e il taglio di capelli «alla giacobina» tradirono invece il «doppio carattere» del messinese Domenico Corlando, il quale sosteneva di essere stato incarcerato per spionaggio sotto la Repubblica napoletana⁹³. Il soldato di marina Ignazio Toscano apparve «equivoco» e le sue affermazioni vennero bollate come «favole» poiché, a differenza degli altri ex militari borbonici con cui aveva condiviso il viaggio, era sfornito di regolare licenza di congedo⁹⁴.

Al di là di incongruenze rivelatrici, dettagli altamente significativi e mancanza di prove documentarie, l'apparato accusatorio poggiò su denunce e segnalazioni di conoscenti e diretti testimoni, veri o presunti. Giuseppe Militi, ventiduenne palermitano impiegato nella colonia serica di San Leucio prima che l'avvento dei francesi lo lasciasse senza occupazione, si ritagliò il

⁸⁹ Una lista con i nominativi di tutti i viaggiatori è in G. Travali, *I francesi nel Mediterraneo (1798-1799). Documenti inediti*, Palermo, Era Nova, 1902, pp. 88-89.

⁹⁰ ASP, *Real Segreteria di Stato, Incartamenti*, fil. 5524, c. 40r-40v, lettera del giudice Paolo Leone, giugno 1799.

⁹¹ Ivi, cc. 41r-52r, *Nota de' passaggieri giunti in questo porto di Palermo nel di 31 maggio nel bordo della barca danese*, giugno 1799.

⁹² Ivi, c. 41r. Si tratta dell'avvocato Giovanni Letizia, segretario del ministro di Polizia.

⁹³ Ivi, c. 42r.

⁹⁴ Ivi, c. 51r.

ruolo di principale delatore. Presentandosi quale «vassallo fedele» di Ferdinando IV, si descrisse segretamente applicato «a scovrire ed osservare tutti li giacobini napolitani». Nella malcelata speranza di essere premiato per la dedizione alla corona, puntò il dito contro Gaetano Spadafora, Benedetto Currando e i suoi figli, Anastasio e Domenico, definiti pessimi soggetti compromessi con il governo napoletano. Riferí inoltre di aver visto Anna Scarella e la cognata Caterina Antonuzzi in compagnia di tale Antonino Faulisi, il quale disse «che sarebbe venuto in Palermo quando si democratizava [sic] la Sicilia e sarebbe venuto a tagliare la testa al tiranno». Scarella si sarebbe a quel punto inserita nel discorso asserendo che nell'isola risiedevano «più giacobini di Napoli», i quali erano «mantenuti dall'istessi giacobini napolitani»⁹⁵. La ricostruzione fu confermata e arricchita da altri passeggeri, che avevano inteso Faulisi declinare la richiesta di provvederle di una commendatizia, documento che le avrebbe fatte cadere in disgrazia nel caso fosse stato rinvenuto dalla polizia borbonica. Su Caterina Antonuzzi, la quale – come la cognata – intendeva ricongiungersi al marito partito mesi prima per la Sicilia al seguito della corte, si apprese che lasciava a Napoli un fratello speciale attivo in zona porto, nei pressi di una bottega nota per essere ritrovo abituale di un gruppo di democratici⁹⁶.

Ogni elemento, anche se combaciante solo forzatamente con la tesi della catena di spionaggio, veniva annotato ed enfatizzato dagli ispettori chiamati a relazionare: il semplice fatto di lavorare in una spezieria attigua a un luogo sospetto era ritenuto degno di sottolineatura. Si aggiunga che non si trascuravano discorsi estemporanei, per quanto infarciti di opinioni personali e non sostenuti da una conoscenza approfondita dell'oggetto della conversazione; né sembra adeguatamente posta in discussione la credibilità dei delatori, sovente beneficiari – non guasta ricordarlo – di favori e incarichi per i servigi resi. A tale proposito, il fatto che la moglie di un servitore, Scarella, richiedesse la lettera di raccomandazione a un antimonarchico piuttosto che al ben introdotto marito non può non sollevare qualche interrogativo sull'attendibilità dell'informatore. Si rileva altresì la tendenza a condurre fino alle sue estreme conseguenze ogni minaccia, presupponendo che il minimo segnale di simpatia attestasse al di là di ogni ragionevole dubbio la disponibilità a un impegno attivo in favore della parte avversa.

⁹⁵ ASP, *Real Segreteria di Stato, Incartamenti*, fil. 5524, c. 84r-84v, costituto di Giuseppe Militi, 2 giugno 1799.

⁹⁶ *Nota d'è passaggieri giunti in questo porto di Palermo nel di 31 maggio*, cit., c. 50r-50v.

Alla luce di quanto osservato, la prassi investigativa di forze dell'ordine e funzionari borbonici denota per il caso in esame una attenzione ossessiva verso spie e agenti politici, non priva di effetti distorcenti e senz'altro penalizzante nei confronti degli indiziati⁹⁷.

Distogliamo adesso lo sguardo da Palermo e dai «sudditi nemici» in arrivo per volgerlo a Napoli. Nel suo *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana*, un testo annoverato tra i principali punti di approdo dell'intensa stagione illuministica meridionale, Francesco Mario Pagano propose di riconoscere il diritto di cittadinanza a «ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica dell'età di 23 anni compiuti, ed ascritto sul registro civico del suo cantone, e domiciliato per un anno intero sul territorio della repubblica, pagando una contribuzione diretta». Se per i forestieri intenzionati a divenire parte della comunità repubblicana il presidente del Comitato di legislazione e i suoi collaboratori, Cestari e Logoteta, predisposero lo stesso requisito anagrafico, che del resto risultava il più selettivo del panorama costituzionale italiano, ai naturali si garantì l'opportunità di permutare gli adempimenti tributari con il servizio militare prestato in una o più campagne a difesa dello Stato. Gli stranieri dovevano inoltre contare non già uno ma ben 7 anni di residenza stabile, oltre al versamento dell'imposta diretta e al matrimonio con una cittadina locale, condizione, quest'ultima, surrogabile con la proprietà di un fondo oppure di uno stabilimento agricolo o commerciale⁹⁸.

A Pagano è stata attribuita la volontà di conferire alla cittadinanza una «dimensione “morale”»⁹⁹, sia per aver ideato il tribunale di Censura, investendolo della facoltà di revocare il titolo di cittadino in quanto organo deputato a vigilare sui costumi della popolazione e dei pubblici funzionari, sia per aver subordinato l'iscrizione nel registro civico alla confidenza dei candidati con i contenuti dei catechismi repubblicani, componenti di un variegato ar-

⁹⁷ Non di rado i sospetti ricadevano sui viaggiatori stranieri, al centro delle preoccupazioni della polizia segreta borbonica. Cfr. A.M. Rao, *Visitatori di antichità nelle fonti di polizia borboniche di fine Settecento*, in *Dall'immagine alla storia. Studi per ricordare Stefania Adamo Muscettola*, a cura di C. Gasparri, G. Greco, R. Pierobon Benoit, Pozzuoli, Naus Editoria, 2010, pp. 621-627. Sulla polizia politica ottocentesca si veda L. Di Fiore, *Invisibili. Polizia politica e agenti segreti nell'Ottocento borbonico*, Napoli, FedOA Press, 2018.

⁹⁸ M. Pagano, *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo Provvisorio dal Comitato di Legislazione*, a cura di F. Morelli, A. Trampus, Introduzione di A.M. Rao, Venezia, Centro di studi sull'Illuminismo europeo G. Stiffoni-Editioni della Laguna, 2008, pp. 135-136.

⁹⁹ A cogliere quest'aspetto è stata Morelli (ivi, pp. 88-89).

mamentario comunicativo volto all'educazione del popolo minuto. Piú che in una direzione meramente etico-morale questi due tratti peculiari, assenti nell'impianto costituzionale termidoriano al quale le carte fondamentali delle repubbliche sorelle si rifacevano, sembrano caratterizzare l'ordinamento napoletano in senso politico. In primo luogo perché il tribunale di Censura aveva anche il compito di salvaguardare la salute delle istituzioni democratiche, pertanto le estromissioni preventive e punitive dalla cittadinanza non erano state concepite al fine esclusivo di preservare la pubblica morigeratezza. Secondariamente la pubblicistica popolare, divulgando in vernacolo e in maniera semplificata i motivi e gli ideali che avevano ispirato il cambio di regime, mirava principalmente a guadagnare consenso al nuovo governo, lasciando gli oneri di disciplinare e di istruire le masse elevandone il livello culturale ad altri strumenti di intervento¹⁰⁰. La richiesta di dimostrare una certa dimestichezza con la retorica repubblicana derivò quindi, molto verosimilmente, dall'intenzione di accertarsi della ricezione della linea del governo, spingendosi oltre le rassicurazioni sulle qualità cognitive e la capacità dell'aspirante cittadino di comprendere le dinamiche dell'amministrazione dello Stato, a garanzia delle quali gli altri legislatori rivoluzionari ritenevano sufficiente il possesso dei rudimenti della lettura e della scrittura.

Nella Napoli repubblicana soprintendeva al mantenimento dell'ordine pubblico il Comitato di polizia generale. Istituito il 27 gennaio 1799, si presentava suddiviso in sei burò, uno dei quali era preposto alla «Polizia degli stranieri e de' passaporti»¹⁰¹. Al pari delle altre sezioni, venne affidata a un capo di divisione, alle cui dipendenze erano posti un primo commesso, due spedizionieri e due aiutanti. Le domande, le petizioni, le segnalazioni e i reclami recapitati erano vagliati in prima istanza dalla segreteria del comitato, sul cui operato aveva il compito di vigilare il presidente. La decisione finale era rimessa nelle mani di quest'ultimo dopo lo svolgimento di esami e verifiche piú approfondite da parte degli uffici di competenza.

¹⁰⁰ È d'obbligo un rimando a L. Guerci, *Istruire nelle verità repubblicane. La letteratura politica per il popolo nell'Italia in rivoluzione (1796-1799)*, Bologna, il Mulino, 1999. Per l'ambito napoletano, cfr. *Catechismi repubblicani. Napoli 1799*, a cura di P. Matarazzo, Napoli, Vivarium, 1999; D. Scafoglio, *Lazzari e giacobini. Cultura popolare e rivoluzione a Napoli nel 1799*, Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 1999; L. Guerci, *I catechismi repubblicani a Napoli nel 1799*, in *Napoli 1799. Fra storia e storiografia*, Atti del convegno (Napoli 21-24 gennaio 1999), a cura di A.M. Rao, Napoli, Vivarium, 2002, pp. 431-460.

¹⁰¹ *Leggi, atti, proclami ed altri documenti della Repubblica napoletana (1798-1799)*, a cura di M. Battaglini, A. Placanica, vol. I, Cava de' Tirreni, Di Mauro, 2000, pp. 419-420.

Il 13 febbraio 1799 la città di Napoli si allineò a Milano e Roma attivando la carta di sicurezza¹⁰². A partire da quel momento la permanenza dei forestieri privi del documento di identificazione sarebbe risultata illegittima in tutto il perimetro statale. Il dispositivo, almeno per ciò che concerne le modalità di funzionamento, si poneva in linea di continuità con il certificato di residenza sperimentato sotto il regime borbonico all'indomani dell'occupazione francese di Roma del 1798¹⁰³. Pochi mesi dopo, a parti invertite, con i repubblicani al potere e il monarca nelle vesti di prima minaccia all'ordine costituito, si riproposero le stesse esigenze securitarie con il risultato di restituire un ruolo fondamentale nella selezione degli stranieri da accogliere alla figura del testimone qualificato, membro distinto della cittadinanza sulla cui affidabilità non v'era ragione di dubitare. La valutazione delle certificazioni prodotte spettava al Comitato di polizia generale, che doveva occuparsi anche della consegna del documento ai richiedenti dichiarati idonei a prolungare il loro soggiorno in terra straniera. I primi sei comitati istituiti furono affiancati in corso d'opera dal Comitato de' passaporti di mare e di terra¹⁰⁴. Esso entrò in azione dal punto di vista legislativo almeno dalla fine di marzo rilevando dalle municipalità la conduzione dei processi verbali, per i quali si preferí adottare un modello di gestione centralizzato; il Comitato di polizia conservò invece l'incombenza del rilascio.

I soli 5 giorni inizialmente accordati per rivolgersi ai funzionari responsabili dell'assegnazione della carta di sicurezza si dimostrarono insufficienti. Così il ministro di Giustizia e Polizia concesse diverse proroghe affinché potessero svolgersi i dovuti controlli¹⁰⁵. I problemi legati al mancato rispetto delle scadenze procedurali si accompagnavano all'eccessiva indulgenza, alle dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentaria. D'altra parte la storiografia ha definito la frode e la contraffazione come «automatic responses» all'imposizione dei certificati di viaggio e di residenza, scorgendo in quel rapporto consequenziale un assioma in-

¹⁰² Ivi, pp. 587-588.

¹⁰³ Tale documento fu introdotto il 4 aprile 1798. L'editto è in Archivio di Stato di Napoli, *Ministero degli affari esteri*, b. 3577.

¹⁰⁴ B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture presenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio Municipale di Napoli (1387-1806)*, vol. I, Napoli, Giannini, 1876, p. 154.

¹⁰⁵ *Leggi, atti, proclami ed altri documenti*, cit., vol. II, p. 22.

controvertibile¹⁰⁶. La non trascurabile incidenza di tali fattori nel contesto repubblicano napoletano è rivelata dalle evidenze archivistiche e indirettamente confermata dal ricorso a misure altrimenti inspiegabili come l'annullamento dei documenti rilasciati e il connesso obbligo di rinnovarli¹⁰⁷.

Non diversamente dall'accesso, l'allontanamento dai territori repubblicani era regolato da rigidi paletti, fissati per impedire la dispersione della cittadinanza e delle risorse sociali e economiche dello Stato. Nel periodo rivoluzionario la mobilità in uscita assunse una funzione in sé politicamente definitoria. L'emigrazione non autorizzata fu qualificata per legge come un crimine contro la pubblica sicurezza e, in quanto tale, venne perseguita con rigore. Le amministrazioni rivoluzionarie francesi e peninsulari si fecero carico di tenere traccia degli emigrati in appositi registri denunciandoli quali traditori della patria. A Napoli i primi provvedimenti furono presi tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio¹⁰⁸.

Dopo aver tratteggiato l'apparato istituzionale e il quadro legislativo di riferimento, è il caso di passare ad indagare i movimenti nello spazio da una specula empirica. Le deposizioni rilasciate dagli ospiti dell'imbarcazione del capitano Bruin tornano ancora una volta utili ponendo in luce le difficoltà incontrate dai viaggiatori e alcuni aspetti fondamentali del sistema di vigilanza e accreditamento messo a punto sotto la Repubblica napoletana. La maggior parte delle persone interrogate lamentò la penuria di bastimenti diretti in Sicilia e l'impossibilità di far fronte alle cospicue spese per lo spostamento; numerose furono le manifestazioni di gratitudine verso Branciforte, colui che, sobbarcandosi i costi di nolo, aveva dato finalmente corpo a un progetto di trasferimento più volte rimandato durante i difficili mesi repubblicani. Agli ostacoli di carattere materiale ed economico si assommarono quelli burocratici.

Per tanti accedere al passaporto non fu per nulla semplice, perché la traiula si svolgeva lentamente, le condizioni da soddisfare erano molteplici e talvolta l'uscita era preclusa senza possibilità di appello. Prima di ottenere il via libera definitivo il tenente colonnello Claudio Arezzo fu obbligato a mettere in ordine e presentare i conti del reggimento di cavalleria del

¹⁰⁶ Cfr. Torpey, *The Invention of the Passport*, cit., p. 49, da cui è tratta la citazione; Di Fiore, *Alla frontiera*, cit., pp. 177-184.

¹⁰⁷ *Leggi, atti, proclami ed altri documenti*, cit., vol. II, pp. 25-26.

¹⁰⁸ Ivi, pp. 27-29.

quale era responsabile¹⁰⁹. Branciforte, per vedersi riconosciuto il diritto di rimpatriare, raccontò di aver dovuto giurare di non imbracciare le armi contro il governo napoletano accettando di esporsi a pene militari nel caso fosse venuto meno all'impegno preso¹¹⁰. Costretto in aggiunta a pagare tutti i suoi creditori, pronunciò la medesima solenne promessa Spadafora, il quale provò invano ad alleggerire la propria posizione davanti alle autorità borboniche facendo presente di non aver tuttavia ceduto alle forti pressioni esercitate su di lui per farne un servitore della Repubblica¹¹¹. A sollecitazioni del genere dovettero essere sottoposti molti fra coloro che avevano fatto parte del discolto esercito del Regno di Napoli, come capitò a Michelangelo Trisilo, ex membro della cavalleria borbonica al quale non restò che «mentire nome, cognome e patria» per guadagnarsi il lasciapassare, negato a più riprese e ricevuto solo grazie all'interessamento di personalità di riconosciuta affidabilità che lo presentarono ai funzionari napoletani sotto falso nome¹¹². Incontrando insormontabili resistenze sulla via della legalità, ricorsero con successo all'espeditivo dell'identità fittizia anche la napoletana Rosa Guariglia e i di lei figli Lorenzo, Francesco, Fortunato e Carolina Iovane, le cui esperienze comprovano la sostanziale permeabilità dei procedimenti di identificazione personale del tempo ai tentativi di frode¹¹³.

5. *Conclusione.* La progressiva esasperazione dei contrasti che dividevano le comunità europee di fine Settecento fece dell'assenso e della partecipazione al programma socio-politico democratico delle condizioni preliminari ineludibili per l'accettazione e la circolazione nei territori cisalpini, romani e napoletani. Anche gli amministratori della Repubblica ligure, al fine di «assicurarsi della fedeltà, e patriottismo di tutti i cittadini», si servirono della carta di sicurezza¹¹⁴. La contiguità di interessi e obiettivi e gli incessanti contatti delle classi dirigenti italiane con i rappresentanti politici, diplomatici e militari della *Grande Nation* favorirono l'affermazione di strumenti

¹⁰⁹ ASP, *Real Segreteria di Stato, Incartamenti*, fil. 5524, c. 60r, costituto di Claudio Arezzo, 1° giugno 1799.

¹¹⁰ Ivi, c. 66r, costituto di Giuseppe Branciforte, 1° giugno 1799.

¹¹¹ Ivi, c. 74r, costituto di Gaetano Spadafora, 1° giugno 1799.

¹¹² Ivi, c. 143r, costituto di Michelangelo Trisilo, 2 giugno 1799.

¹¹³ Ivi, c. 145r, costituto di Lorenzo Iovane, 2 giugno 1799.

¹¹⁴ Legge del 7 marzo 1798, in *Raccolta delle leggi ed atti del Corpo Legislativo della Repubblica Ligure*, vol. I, Genova, Franchelli, 1798, pp. 84-85.

e prassi recentemente collaudati oltralpe. Dall'esperienza rivoluzionaria francese originarono soluzioni per l'amministrazione della popolazione che nella loro affinità sostanziale presentavano funzioni specifiche: l'ambizioso piano di certificazione statale delle identità varato nella Cisalpina, diretto sia ai cittadini sia a chi non era tradizionalmente ammesso a godere dei diritti politici (donne e stranieri); i sistemi di accreditamento dei forestieri eretti nella Repubblica romana, dove il governo fece terra bruciata intorno ai religiosi temendo il loro coinvolgimento nel coordinamento delle sollevazioni popolari; e quelli adottati nella Repubblica napoletana, alle prese col fuoruscitismo dei lealisti e con la gestione dei nemici d'oltremare, o meglio, d'oltre stretto.

Contestualmente, in un quadro costituzionale saldamente ancorato alla carta fondamentale francese del 1795 e caratterizzato dalla duplice assenza di riferimenti alla questione nazionale e di riconoscimenti legali a favore degli abitanti di altri Stati della penisola¹¹⁵, si assistette ad un processo di politicizzazione delle pratiche di naturalizzazione, nell'ambito delle quali condizioni e termini con una lunga tradizione giuridica alle spalle e con una nitida vocazione conservatrice (la residenza stabile e continuativa, i possedimenti fondiari, la posizione fiscale e il legame matrimoniale o lavorativo) subirono uno svilimento, anche se riproposti e tenuti in considerazione. Tale esito era stato immaginato come una parentesi temporanea, protesa alla costruzione di una base sociale che fosse prima di tutto leale e funzionale al nuovo assetto istituzionale, pericolosamente minacciato tanto dall'esterno quanto dall'interno. Con lo scopo di assicurarne la messa in sicurezza e il consolidamento, si fece in modo che l'adesione all'ordine repubblicano sopravanzasse ogni altro fattore giustificativo in termini di importanza. In alcuni frangenti prese piede il progetto di estendere i diritti di cittadinanza ai più meritevoli, vivacemente sostenuto da chi aveva esperito personalmente privazioni e persecuzioni. Tentennamenti, opposizioni, dieci front e ingerenze esterne ne impedirono la piena realizzazione. Caddero totalmente inascoltate le proposte, ancor più radicali, avanzate dal patriota piemontese Giovanni Antonio Ranza, fautore di un'equivalenza giuridica fondata sulla comune origine peninsulare, e la sua denuncia di una inammissibile estraneità:

¹¹⁵ Cfr. A. De Francesco, *La question de la nationalité dans l'Italie révolutionnaire (1796-1801)*, in *La plume et le sabre. Volume d'hommages offerts à Jean-Paul Beraud*, éd. par M. Biard, A. Crépin, B. Gainot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, pp. 443-454.

Quali sono i Popoli che s'intendono Forestieri nella Repubblica Cisalpina? Non certamente gl'Italiani. Questa sarebbe una mostruosità, una contraddizione alle massime del giorno. Si desidera, si sollecita da tanto tempo, che tutti i Popoli Italiani, deposte le antiche rivalità, si uniscano alla Repubblica Cisalpina, e ne diventino parte integrante: e poi si dichiarano Forestieri! oibò; questo non può essere il senso dei nostri savi Legislatori. Dunque si dica i Forestieri, cioè i non Italiani¹¹⁶.

In definitiva, durante il Triennio repubblicano i popoli italiani, sebbene riuniti sotto un nuovo ordinamento condiviso, rimasero stranieri l'uno all'altro.

¹¹⁶ G.A. Ranza, *Riflessioni del cittadino Ranza sopra la costituzione della Repubblica cisalpina*, Milano, Stamperia patriottica nel soppresso monastero di S. Zeno, 1797, p. 7.

